



OGGETTO: Circolare 17.2017

Seregno, 16 novembre 2017

ACCONTI IMPOSTA NOVEMBRE 2017

Entro il prossimo **30-11-2017** i contribuenti interessati dovranno corrispondere la **seconda o unica rata degli acconti 2017** relativi: i) alle imposte dirette (IRPEF e IRES); ii) all'IRAP; iii) all'imposta sostitutiva del regime dei "nuovi" contribuenti minimi e forfettari; iv) alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi; v) alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE), contributi IVS (per artigiani e commercianti), nonché dei contributi Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi.

Gli acconti possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi: i) **metodo storico**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2016 al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto spettanti; ii) **metodo previsionale**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d'imposta 2017 sempre al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto.

Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro).

Una particolare attenzione nel calcolo degli acconti dovrà essere posta per le **imprese in contabilità semplificata**, che dal 2017 determinano obbligatoriamente il reddito mediante il criterio di cassa a differenza dell'anno 2016 in cui valeva il criterio della competenza temporale.

In tale contesto per molte aziende potrebbero riscontrarsi le seguenti situazioni da valutare in sede di determinazione degli in misura previsionale per l'anno 2017.

Le rimanenze iniziali sono interamente deducibili dal reddito del 2017 e non sono rinviabili nei futuri esercizi; non avranno rilevanza fiscale le corrispondenti rimanenze finali. Le imprese che detenevano delle merci in magazzino, oppure lavori in corso di esecuzione, rileveranno per l'anno 2017 una perdita fiscale potrebbe rendere inutile il versamento dell'acconto Irpef, addizionali ed Irap entro il 30 novembre.

Ma il cambiamento di regime può influenzare anche la determinazione del reddito 2017 degli agenti e rappresentanti che fino al 31 dicembre 2016 dichiaravano le provvigioni maturate; invece dal 2017 dovranno computare nel reddito solo le provvigioni fatturate nel 2017 senza considerare quelle maturate negli ultimi mesi dell'anno. Quindi il reddito 2017 potrebbe essere inferiore a quello del 2016.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

PERSONE FISICHE Rigo "differenza" RN 34 - Mod. UNICO 2017 PF	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.			
	Da € 52,00 a € 257,00	<ul style="list-style-type: none">• Acconto nella misura del 100%.• Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2017). <p>Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l'acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00.</p>			
	Da € 258,00	<table border="1"><tr><td>1° acconto</td><td>Entro il 30.06.2017¹⁻², senza maggiorazione. Nella misura del 40%.</td></tr><tr><td>2°acconto</td><td>Entro il mese di novembre (30.11.2017). Nella misura del 60%.</td></tr></table>	1° acconto	Entro il 30.06.2017¹⁻² , senza maggiorazione. Nella misura del 40% .	2°acconto
1° acconto	Entro il 30.06.2017¹⁻² , senza maggiorazione. Nella misura del 40% .				
2°acconto	Entro il mese di novembre (30.11.2017). Nella misura del 60% .				
SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo "differenza" RN 17 - Mod. UNICO 2017 SC	Fino a € 20,00	Non è dovuto alcun acconto.			
	Da € 21,00 a € 103,00	<ul style="list-style-type: none">• Acconto nella misura del 100%.• Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio.			
	Da € 104,00	<table border="1"><tr><td>1° acconto</td><td><ul style="list-style-type: none">• Entro il giorno 30 del 6°¹ mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta², senza maggiorazione.• Nella misura del 40%.</td></tr><tr><td>2°acconto</td><td><ul style="list-style-type: none">• Nell'11° mese dell'esercizio.• Nella misura del 60%.</td></tr></table>	1° acconto	<ul style="list-style-type: none">• Entro il giorno 30 del 6°¹ mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta², senza maggiorazione.• Nella misura del 40%.	2°acconto
1° acconto	<ul style="list-style-type: none">• Entro il giorno 30 del 6°¹ mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta², senza maggiorazione.• Nella misura del 40%.				
2°acconto	<ul style="list-style-type: none">• Nell'11° mese dell'esercizio.• Nella misura del 60%.				
ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod. Irap 2017 PF, SP, SC	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none">• L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100%, a condizione che l'importo su cui commisurare l'acconto superi € 51,00.• Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate:<ul style="list-style-type: none">- 1^a, pari al 40%, entro il 20.07.2017²;- 2^a, pari al 60%, entro il mese di novembre 2017 (30.11.2017).			
	Società di persone	<ul style="list-style-type: none">• Il versamento della 1^a rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.			
	Soggetti Ires	<ul style="list-style-type: none">• L'acconto è dovuto nella misura del 100%, purché l'importo su cui commisurare l'acconto sia superiore a € 20,00, da versare in 2 rate:<ul style="list-style-type: none">- 1^a, pari al 40% (del 100%), (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;- 2^a, pari al 60% (del 100%), entro l'11° mese del periodo d'imposta di competenza.			

Note	<ol style="list-style-type: none">1. L'acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 31.08.2017, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento fosse completato entro il mese di novembre.2. Termine prorogato al 20.07.2017 e al 21.08.2017 con la maggiorazione dello 0,40% per:<ul style="list-style-type: none">- i contribuenti titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;- i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, per le quali sussistono le condizioni per beneficiare della proroga;- i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ovvero il nuovo regime forfetario.
-------------	---



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ACCONTO CEDOLARE SECCA Tutti i contratti di locazione	Acconto ¹	Rate	Scadenza	Scadenza 2017	
	95%² Imposta dovuta per anno precedente	Se inferiore a € 258,00	Unica rata	30.11 di ciascun anno	30.11.2017
		Se pari o superiore a € 258,00	1 ^a rata: 40% del 95% = 38% 2 ^a rata: 60% del 95% = 57%	30.06 (31.07 con maggiorazione 0,40%)	30.06.2017, ovvero 31.07.2017 con lo 0,40% (salva la proroga, stabilita, al 20.07.2017 e 21.08.2017)
Note	1. Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato nel rigo RB11, colonna 3 - totale imposta cedolare secca) non supera € 52,00. 2. Il versamento dell'acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l'anno in cui si è prodotto il reddito (è possibile, pertanto, applicare il metodo previsionale).				

ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI	Contributo minimale	Contributo annuo sul minimale di € 15.548,00 , suddiviso in 4 rate scadenti al: 16.05.2017; 21.08.2017; 16.11.2017; 16.02.2018.			
	Contributi sul reddito eccedente il minimale	<ul style="list-style-type: none"> Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere suddiviso in 2 rate di uguale importo: <ul style="list-style-type: none"> entro il termine di versamento del saldo della dichiarazione per l'anno precedente; <input type="checkbox"/> • Saldo 2016. entro il 30.11.2017. <input type="checkbox"/> • 1^a rata acconto 2017. <input type="checkbox"/> • 2^a rata acconto 2017. L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2016, eccedenti il minimale 2017 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2017. 			
			Reddito	Commercianti ²	Artigiani ²
			Da € 15.548,00 a € 46.123,00	23,64%	23,55%
		Da € 46.123,01 a € 76.872,00 ¹	24,64%	24,55%	
		I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.			
Note	1. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il massimale è pari a € 100.324,00, non frazionabile in ragione mensile. 2. Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la percentuale è ridotta di 3 punti.				

ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA	<ul style="list-style-type: none"> L'acconto per il 2017 è determinato in misura pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2016 indicato nel Modello Unico. Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2017 deve essere calcolato applicando, al reddito conseguito nel 2016, le aliquote contributive previste per il 2017. 	
	Categorie	Aliquota %



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

	Collaboratori e figure assimilate	Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.	24,00	Fino a € 100.324,00
		Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.	32,72¹	
	Liberi professionisti	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.	25,72	
		Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	24,00	
Nota¹	Dal 1.07.2017 l'aliquota è aumentata a 33.23% per i soggetti non titolare di partita Iva con diritto alla DIS-COLL (co.co.co, co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.			

PERSONE FISICHE Rigo "differenza" RN 33 - Mod. UNICO 2014 PF	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.		
	Da € 52,00 a € 257,00	<ul style="list-style-type: none">• Acconto nella misura del 100%.• Versamento in unica rata entro il mese di novembre (1.12.2014). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l' acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a € 52,00 .		
	Da € 258,00	1° acconto	Entro il 16.06.2014¹⁻² , senza maggiorazione. Nella misura del 40% .	
		2°acconto	Entro il mese di novembre (1.12.2014). Nella misura del 60% .	

SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo "differenza" RN 17 - Mod. UNICO 2014 SC	Fino a € 20,00	Non è dovuto alcun acconto.		
	Da € 21,00 a € 253,00	<ul style="list-style-type: none">• Acconto nella misura del 101,50%.• Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio.		
	Da € 254,00	1° acconto	<ul style="list-style-type: none">• Entro il giorno 16 del 6^o mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta², senza maggiorazione.• Nella misura del 40,60% (40% del 101,50%).	
		2°acconto	<ul style="list-style-type: none">• Nell'11° mese dell'esercizio.• Nella misura del 60,90% (60% del 101,50%).	

ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod. Irap 2014 PF, SP, SC	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none">• L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100%, a condizione che l'importo su cui commisurare l'acconto superi € 51,00.• Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate:<ul style="list-style-type: none">- 1^a, pari al 40%, entro il 16.06.2014¹⁻²;- 2^a, pari al 60%, entro il mese di novembre 2014 (1.12.2014).	
	Società di persone	<ul style="list-style-type: none">• Il versamento della 1^a rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.	



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Soggetti Ires

- L'acconto è dovuto nella misura del **101,50%**, purchè l'importo su cui commisurare l'acconto sia superiore a € 20,00, da versare in 2 rate:
 - 1^a, pari al 40% (del 101,50%), (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;
 - 2^a, pari al 60% (del 101,50%), entro l'11° mese del periodo d'imposta di competenza.

Note

- L'acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 16.07.2014, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre.
- Il D.P.C.M. 13.06.2014 ha prorogato il termine al **7.07.2014** e al **20.08.2014** con la maggiorazione dello 0,40% per:
 - i soggetti che esercitano un'attività per la quale è stato **elaborato lo studio di settore**, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, che non siano esclusi dall'applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 e che sono tenuti, in base al termine ordinario, a effettuare il versamento delle imposte derivanti dai modelli Unico e Irap 2014, entro il 16.06.2014. Non possono fruire della proroga, ad esempio, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto le stesse sono "naturalmente" tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.07 (20.08 con la maggiorazione dello 0,40%);
 - i **soggetti titolari di redditi di partecipazione** in società ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga;
 - i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi contribuenti minimi), se svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

ACCONTO CEDOLARE SECCA

Tutti i contratti di locazione

	Acconto ¹	Rate	Scadenza	Scadenza 2013
95% ² Imposta dovuta per anno precedente	Se inferiore a € 257,52	Unica rata	30.11 di ciascun anno	1.12.2014
	Se pari o superiore a € 257,52	1 ^a rata: 40% del 95% = 38% 2 ^a rata: 60% del 95% = 57%	16.06 (16.07 con maggiorazione 0,40%) 30.11	16.06.2014, ovvero 16.07.2014 con lo 0,40% (salva la proroga, stabilita dal D.P.C.M. 13.06.2014, al 7.07.2014 e 20.08.2014) 1.12.2014
Note	3. Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato nel rigo RB11, colonna 3 - Totale imposta cedolare secca) non supera € 51,65 (€ 52,00 con arrotondamento all'unità di euro). 4. Il versamento dell'acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l'anno in cui si è prodotto il reddito (è possibile, pertanto, applicare il metodo previsionale).			

Contributo minimale

Contributo annuo sul minimale di € **15.516,00**, suddiviso in **4 rate** scadenti al: 16.05.2014; 20.08.2014; 17.11.2014; 16.02.2015.

Contributi sul reddito eccedente il minimale

- Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere suddiviso in **2 rate di uguale importo**:
 - entro il termine di versamento del saldo della dichiarazione per l'anno precedente; • Saldo 2013.
 - entro il **1.12.2014**. • 1^a rata acconto 2014.
 - 2^a rata acconto 2014.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2013, eccedenti il minimale 2014 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2014.

Reddito	Commercianti ²	Artigiani ²
Da € 15.516,00 a € 46.031,00	22,29%	22,20%
Da € 46.031,01 a € 76.718,00 ¹	23,29%	23,20%

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Note	
	3. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il massimale è pari a € 100.123,00, non frazionabile in ragione mensile.
	4. Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la percentuale è ridotta di 3 punti.

- L'acconto per il 2014 è determinato in misura pari **all'80%** del contributo dovuto sul reddito 2013 indicato nel Modello Unico.
- Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2014 deve essere calcolato applicando, al reddito conseguito nel 2013, le aliquote contributive previste per il 2014.

Categorie		Aliquota %	Reddito imponibile
Collaboratori e figure assimilate	Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.	22,00	Fino a € 100.123,00
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.	28,72	
Liberi professionisti	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.	27,72	
	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22,00	

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino